

CONFERENZA DEI SINDACI
Azienda sanitaria Toscana Centro

Regolamento di funzionamento

Art. 1
Costituzione della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci della ASL Toscana Centro è costituita per l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 3 comma 14 del D.LGS. 502/92, così come modificato e integrato dal D.LGS. 229/99 e dall'Art. 12 L.R. Toscana 40/05 e ss.mm.e ii.

Art.2
Composizione

1. La conferenza dei Sindaci è costituita dai Presidenti delle Società della Salute e dai Presidenti delle Conferenze zonali integrate ricadenti nell'Ambito di competenza della ASL Toscana Centro.
2. Le funzioni dei Presidenti delle Società della Salute e dei Presidenti delle conferenze zonali integrate sono delegabili ad altro amministratore di comune ricadente nell'ambito di competenza della Società della Salute o della conferenza dei Sindaci del delegante.
3. Alle sedute della conferenza partecipano, su invito del Presidente della conferenza, per gli atti di relativa competenza il Direttore Generale della Azienda Sanitaria, il Direttore per la programmazione di area vasta e il Rettore dell'università di riferimento senza diritto di voto.

Art.3
Zone distretto e Società della Salute di competenza

1. Il territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro comprende 78 comuni: Firenze, Vaglia, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Taver-nelle Val di Pesa, Figline e Incisa Valdarno, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca, San Marcello P.Se, Serravalle, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno.
2. L'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria è articolato in Zone-Distretto, che costituiscono il territorio di riferimento delle Società della Salute, individuate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, L.R. 40/05 e ss.mm.ii, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regionale delle Società della Salute.
3. Alla data di approvazione del presente regolamento le Zone-Distretto / SdS comprese nell'ambito di competenza della Conferenza dei Sindaci della ASL Toscana Centro sono le seguenti: SdS di Firenze, SdS del Mugello, SdS Zona Fiorentina Nord-Ovest, SdS Area Pratese, SdS Pistoiese, SdS della Valdinievole, SdS di Empoli, SdS Valdarno Inferiore, Zona Distretto Fiorentina Sud-Est.

Art.4
Sede

1. La Conferenza ha sede presso la sede legale dell'ASL Toscana Centro, in locali messi a disposizione dalla Azienda Sanitaria.
2. Previo accordo fra i componenti della Conferenza dei Sindaci le sedute possono aver luogo anche in sedi diverse.

Art.5 Presidenza

1. La Conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle Società della Salute o delle Conferenze integrate dei Sindaci.
2. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente eletto dalla Conferenza, a maggioranza dei presenti.

Art.6 Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni.
2. Convoca e presiede, anche su richiesta di uno degli altri componenti della Conferenza, ne definisce l'Ordine del Giorno, ne disciplina e coordina i lavori, dà esecuzione alle determinazioni degli organismi che presiede.

Art.7 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dalla Conferenza su proposta del Presidente, fra i membri della Conferenza stessa.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Presidente della conferenza può delegare il Vice presidente in modo permanente nella gestione di specifici ambiti di interesse.

Art.8 Convocazione

1. In prima applicazione la Conferenza, ai fini del suo insediamento e dell'elezione del suo presidente, viene convocata dal Presidente della Conferenza regionale dei Sindaci e presieduta dal Presidente più anziano delle Società della Salute o delle Conferenze Zonali integrate.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente con avviso scritto, comprendente l'Ordine del Giorno, da far pervenire agli altri componenti almeno sette giorni prima della seduta.
3. Per motivi di particolare urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato anche con un preavviso non inferiore alle 48 ore, purché in forma idonea ad attestarne l'avvenuto ricevimento e previo deposito dell'Ordine del Giorno presso la segreteria e sul sito internet dell'azienda sanitaria.
4. L'Ordine del giorno delle sedute della Conferenza dei Sindaci deve sempre essere inviato per conoscenza al Direttore Generale della ASL, Al Direttore della Programmazione di Area Vasta, Al Rettore dell'Università di competenza e al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.9 Quorum e votazioni

1. I componenti della Conferenza Aziendale dei Sindaci intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione, in proporzione alla popolazione residente, di cui all'allegato 1.
2. La conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati.
3. La Conferenza aziendale dei Sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione.

4. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

Art.10

Modalità di funzionamento della Conferenza

1. Le sedute della Conferenza sono riservate ai componenti della stessa.
2. Su iniziativa del Presidente o di altri membri della Conferenza possono essere invitati a partecipare di volta in volta Dirigenti o funzionari di ASL e Comuni per le materie di competenza, in modo da approfondire temi posti all'Ordine del Giorno.
3. La Conferenza può prevedere anche sedute aperte al pubblico.
4. Il Presidente constatata la validità della seduta pone in discussione gli argomenti all'Ordine del Giorno.
5. La segreteria di supporto alla Conferenza di cui al successivo art. 11, redige verbale della seduta da approvare nella prima seduta successiva a quella di riferimento.

Art.11

Segreteria della Conferenza

1. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate da personale messo a disposizione dalla ASL o dai Comuni afferenti alle relative zone distretto.
2. Alla segreteria tecnica della conferenza spetta il compito di verbalizzare le sedute, di provvedere a inviare le convocazioni contenenti gli ordini del giorno, a conservare le copie dei verbali delle sedute, alla traduzione in atti amministrativi cogenti delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.
3. A prescindere dalla linea gerarchica e organizzativa di riferimento, nello svolgimento delle funzioni di segreteria, il personale opera secondo le indicazioni del Presidente della Conferenza.

Art.12

Compiti e funzioni della Conferenza

1. La conferenza Aziendale dei Sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'Art.3, comma 14 del decreto delegato.
2. La Conferenza dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:
 - a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del Piano Attuativo Locale di cui all'Art. 22 L.R. 40/05;
 - b) approva il Piano attuativo locale e i relativi piani annuali di attività;
 - c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del Direttore Generale ai sensi dell'Art.37, comma 2, lett. a, della L.R.40/05;
 - d) esamina ed esprime le proprie valutazioni sulla relazione sanitaria aziendale e trasmette alla Giunta Regionale
 - e) esprime l'intesa sulla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'Art.4, del decreto delegato convocata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria;
 - f) approva il documento di riclassificazione delle risorse impiegate per zona distretto;
 - g) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - h) propone al Presidente della Giunta Regionale la revoca del Direttore generale ai sensi dell'Art. 39, comma 8, della L.R.40/05;
 - i) concorre con propri indirizzi all'elaborazione del piano di area vasta di cui all'Art. 23 bis della L.R. 40/05;
 - j) esprime l'intesa sul Piano di area vasta di cui al comma precedente e sui relativi aggiornamenti annuali;
 - k) esprime parere obbligatorio sul Piano attuativo delle Aziende Ospedaliere universitarie di riferimento, sui relativi programmi annuali di attività e sulle relative relazioni aziendali.

Art.13

Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale referente in materia e in particolare al D.LGS.502/92.

Art.14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.